

Provvedimento n. 5 dell' 11 ottobre 1993

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

## **LA BANCA D'ITALIA**

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la propria comunicazione del 14 aprile 1993, con la quale ha disposto l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 287/90;

SENTITE le parti nell'audizione del 5 maggio 1993;

VISTA la documentazione acquisita nel corso della suddetta istruttoria;

SENTITI in qualità di concorrenti informati dei fatti dedotti nel procedimento, la Banca di Roma Spa, la Cassa di Risparmio di Perugia Spa e la Banca Nazionale del Lavoro Spa, nell'audizione del 23 giugno 1993;

CONSIDERATO il parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90, nell'adunanza del 15 settembre 1993;

CONSIDERATE le seguenti circostanze:

### **1. La descrizione dei fatti.**

La concessione per lo svolgimento del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Perugia - ambito "A" - è attribuita al Monte dei Paschi di Siena.

Il Monte dei Paschi svolge il servizio di riscossione con una struttura separata dal punto di vista organizzativo e contabile. Tuttavia l'attività di riscossione e l'attività bancaria fanno capo ad una medesima persona giuridica. L'espressione Monte dei Paschi concessionario viene riferita all'operatività svolta nella riscossione di tributi, l'espressione Monte dei Paschi banca viene riferita ai servizi di pagamento prestati.

La Banca d'Italia, a seguito di esposti ricevuti anche da parte di altre pubbliche Autorità e dello svolgimento di un'indagine preliminare, ha accertato che il Monte dei Paschi di Siena-concessionario ha cessato di svolgere il servizio tecnicamente noto con la denominazione di "pagamento di tributi in cartella per conto di clienti di Istituti di credito corrispondenti" (di seguito indicato "servizio di prenotazione"), trasferendolo in esclusiva al Monte dei Paschi-banca che, con lettera circolare del 7 agosto 1992, ha comunicato agli istituti di credito corrispondenti che erano state apportate modifiche al "servizio di prenotazione", dichiarando che le banche interessate allo stesso avrebbero dovuto sostenere un onere di lire 5.000 per ogni quietanza; nella stessa lettera si indicavano anche le modalità operative. In tal modo il "servizio di prenotazione" veniva ad essere modificato in maniera significativa sia nelle modalità di svolgimento sia nei relativi costi a carico degli utenti.

In relazione a ciò e ritenendo il comportamento tenuto dal Monte dei Paschi di Siena suscettibile di configurarsi quale ipotesi di abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 3 della legge 10.10.1990 n. 287, la Banca d'Italia ha avviato, in data 14 aprile 1993, l'istruttoria di cui all'art. 14 della predetta legge.

In data 29 aprile 1993 sono state richieste al Ministero delle Finanze, Servizio Centrale della Riscossione dei Tributi, alcune informazioni riguardanti l'espletamento del "servizio di prenotazione" e, in particolare, se il Ministero delle Finanze avesse emanato circolari o direttive relative alla predetta modalità di riscossione dei tributi.

Con nota dell'8 giugno 1993 il Ministero delle Finanze ha fornito alcune informazioni sul servizio di riscossione dei tributi svolto dai concessionari.

In data 5 maggio 1993 sono stati ascoltati i rappresentanti del Monte dei Paschi di Siena e, al fine di integrare l'istruttoria, in data 23 giugno 1993, sono stati ascoltati i rappresentanti della Banca di Roma Spa, della Cassa di Risparmio di Perugia Spa e della Banca Nazionale del Lavoro Spa. I rappresentanti delle aziende hanno reso note le modalità con le quali viene effettuato il "servizio di prenotazione" e hanno fornito informazioni utili al completamento del quadro istruttorio.

## **2. Le parti.**

L'avvio dell'istruttoria di cui all'art. 14 della legge n. 287/90 è stato notificato al Monte dei Paschi di Siena, che è il concessionario per la riscossione dei tributi della provincia di Perugia - ambito "A".

Si è successivamente appurato che il "servizio di prenotazione", con identiche modalità, è svolto dal Monte dei Paschi per tutte le concessioni allo stesso affidate nelle seguenti province:

- Cagliari,	ambito "A";
- Grosseto,	ambito Unico;
- Latina,	ambito "A";
- Lecce,	ambito "A";
- Perugia,	ambito "A";
- Pisa,	ambito "A";
- Roma,	ambito "A";
- Siena,	ambito Unico;
- Bari,	ambito "A";
- Catanzaro,	ambito "A";
- Pescara,	ambito "A";
- Livorno,	Ambito Unico.

In particolare, gli Ambiti di Bari, Catanzaro e Pescara sono gestiti dalla Monte dei Paschi Serit Spa, direttamente posseduta dal Monte dei Paschi, e l'Ambito di Livorno è gestito dal Monte dei Paschi quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione.

### **3. Attività di riscossione e servizi bancari**

#### **a) Attività di riscossione.**

L'attività di riscossione dei tributi è regolata dalle norme poste con il d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 e con il d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 e dalla convenzione stipulata con il Ministero delle Finanze, il cui testo regola tutti i rapporti di concessione del territorio nazionale.

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che il concessionario del servizio di riscossione deve svolgere la sua attività nel rispetto di tali norme, ribadendo l'assoluta tipicità dei compensi spettanti ai concessionari (ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 43/88 e successive modificazioni); in relazione a ciò, ad avviso del Ministero delle Finanze, non è consentita la percezione di eventuali somme aggiuntive.

L'attività di riscossione dei tributi consiste nel ricevimento dei pagamenti e nella consegna della quietanza relativa; al fine di adempiere a tale obbligo il concessionario deve svolgere alcune attività materiali consistenti essenzialmente nella formazione delle cartelle di pagamento, su consegna dei ruoli da parte degli enti impositori, e nell'invio delle stesse ai singoli contribuenti iscritti.

La riscossione avviene mediante pagamento presso la sede del concessionario alle scadenze stabilite (art. 27 d.p.r. 602/73) ovvero presso gli uffici postali utilizzando apposito bollettino di conto corrente.

Il servizio è remunerato ai sensi dell'art. 61 del d.p.r. 43/88 (modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con legge n. 75 del 24 marzo 1993), nonché dal decreto Minfinanze del 28 gennaio 1993.

#### **b) Il servizio bancario di prenotazione dei pagamenti**

Il "servizio di prenotazione" è svolto per prassi dai concessionari, bancari e non bancari, incaricati della riscossione dei tributi; per ottenere tale servizio, i contribuenti conferiscono alla propria banca apposito mandato di pagare le rate dei tributi alla scadenza e di ritirare la relativa quietanza.

Tale servizio non rientra nei compiti attribuiti dalla legge o dalla convenzione al concessionario, né nelle previsioni degli artt. 27, 28 e 28 bis del d.p.r. 602/73; si configura invece quale servizio di intermediazione nei pagamenti che deve essere svolto in regime di libera concorrenza e al quale trovano piena applicazione le norme contenute nella legge n. 287/90.

Il servizio di prenotazione era svolto fino al settembre 1992 direttamente dal concessionario Monte dei Paschi di Siena che, nel suo espletamento, non addebitava alle banche corrispondenti alcuna commissione, né in qualità di istituto di credito né in qualità di concessionario.

A seguito delle cennate modifiche, le modalità di effettuazione del "servizio di prenotazione" comportano che le banche corrispondenti raccolgano le prenotazioni di pagamento su ordine della clientela; gli ordini vengono "canalizzati", alcuni giorni prima della data di scadenza dei pagamenti, alla filiale di zona del Monte dei Paschi di Siena, (tramite il trasferimento del supporto magnetico precedentemente fornito dal Montepaschi, sul quale sono riportati i dati concernenti la clientela della banca corrispondente aderente al servizio).

Il Monte dei Paschi-banca raccoglie gli ordini di pagamento provenienti dalle proprie filiali o da enti corrispondenti e li invia al concessionario; quest'ultimo, in prossimità della scadenza dei pagamenti, trasmette alla filiale del Monte dei Paschi-banca le quietanze degli ordini ricevuti relativamente alla scadenza stessa.

La filiale addebita alle banche gli importi corrispondenti agli ordini ricevuti, maggiorati delle relative commissioni, inviando loro le quietanze.

La filiale del Monte dei Paschi-banca accredita, infine, l'importo complessivo di tutti i pagamenti ricevuti sul conto corrente intestato alla concessione; tale operazione viene effettuata attraverso una contabilizzazione interna.

L'attribuzione in esclusiva del "servizio di prenotazione" al Monte dei Paschi-banca comporta che, oltre al mandato conferito alla propria banca, il contribuente debba sopportare gli oneri di un ulteriore mandato (dalla propria banca alla filiale di zona del Monte dei Paschi).

Ciò non appare giustificato, anche alla luce delle norme che regolano la esecuzione di incarichi; in proposito, si ritiene che l'art. 1856, 2° comma, del codice civile non possa trovare applicazione alla fattispecie in discorso. L'art. 1856 è applicabile qualora l'incarico debba essere eseguito su una piazza dove non esistono filiali della banca incaricata; le banche corrispondenti, pur presenti sulla piazza di Perugia, sono, invece, costrette a conferire un

mandato al Monte dei Paschi di Siena per l'adempimento di un ordine ricevuto dalla propria clientela che, in altre piazze, ad esempio nell'ambito "B" della stessa provincia di Perugia<sup>1</sup>.

Il "servizio di prenotazione" reso dal Monte dei Paschi si configura come attività non strettamente connessa ai compiti affidategli in qualità di concessionario, poichè esso non è previsto dalla legge nè dalla convenzione. Il servizio è reso in qualità di banca con modalità diverse dal semplice incasso delle somme dovute a titolo di tributo.

In tale quadro non ha rilievo la questione di una eventuale riconducibilità dell'attività di riscossione dei tributi alla disciplina dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287/90; il servizio di riscossione infatti non può considerarsi un'attività strettamente connessa ai compiti affidati al concessionario.

Nella fattispecie soggetta a istruttoria il Monte dei Paschi induce dunque gli istituti di credito corrispondenti alla stipulazione di un ulteriore contratto di mandato ed esige il versamento di una commissione.

Alla propria clientela, nei confronti della quale viene eseguito un incarico a titolo di mandato, il Monte dei Paschi di Siena ha invece applicato una commissione, variabile in relazione all'ammontare dell'importo dei tributi, tenuto conto del rapporto complessivamente considerato; tale commissione è stabilita nella misura del 2 per mille dell'importo di ogni singola cartella, ed è compresa tra un minimo di lire 1.000 e un massimo di lire 2.500.

La metodologia di calcolo e l'ammontare della commissioni richieste sui pagamenti prenotati provenienti dalla propria clientela e su quelli provenienti dalle banche corrispondenti sono dunque diverse, risultando le prime di importo inferiore. La diversità degli importi non appare peraltro giustificata dal complesso di attività che il Monte dei Paschi di Siena deve svolgere nei confronti della propria clientela, tenuto conto che il riscontro della corrispondenza tra i pagamenti dovuti e i versamenti effettuati dalla clientela delle banche corrispondenti è compiuto da queste ultime, mentre tale compito ricade interamente sul Monte dei Paschi qualora il "servizio di prenotazione" venga richiesta da propri clienti. La diversità di trattamento viene giustificata dal Monte dei Paschi di Siena in base alla circostanza che esso tiene conto del complessivo rapporto esistente con la propria clientela.

In data 5 maggio 1993, il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato alla Banca d'Italia che, a partire dalla rata di giugno 1993, l'importo della commissione praticata alla banche corrispondenti, sarebbe stato fissato nelle seguenti misure:

- £ 1.500	per le quietanze di importo	fino a	£ 50.000
- £ 3.000	" " " " "	da	£ 50.001 a £ 100.000
- £ 5.000	" " " " "	superiore a	£ 100.001

#### 4. Il mercato rilevante.

##### a) Il mercato merceologico.

La riscossione dei tributi è effettuata da intermediari dotati per legge di un compito esclusivo nei rispettivi ambiti di competenza territoriale; in tale contesto il "prodotto" è fissato per legge e i "prezzi" delle prestazioni sono stabiliti in via legislativa e amministrativa. Vengono riscossi i tributi indicati dall'art. 2 del d.p.r. 43/88 e successive modificazioni.

Nel caso in esame il mercato merceologico rilevante è quello della prestazione del servizio bancario di pagamento di tributi in cartella per conto di clienti di Istituti di credito corrispondenti. Tale servizio è distinto e ulteriore rispetto alla semplice attività di riscossione dei tributi.

Il "servizio di prenotazione" viene effettuato da mandatari incaricati del pagamento; qualora si utilizzi il canale bancario, l'ordine di pagamento della cartella prenotata si configura quale mandato conferito da un cliente o da un'altra banca al Monte dei Paschi di Siena non quale concessionario ma quale azienda bancaria: l'incarico stesso è, pertanto, tipicamente bancario ed è svolto nell'ambito del sistema dei pagamenti.

---

<sup>1</sup> Dall'indagine effettuata è emerso che nell'ambito "B" di Perugia, il concessionario Perugia, il concessionario "So.Ri.T. S.p.A." concede a tutte le banche che ne facciano richiesta di poter effettuare prenotazioni sia su supporto cartaceo, sia su nastro magnetico, secondo le esigenze della banca richiedente.

## b) Il mercato neografico.

L'area territoriale di esazione, la provincia di Perugia ambito "A" nonché tutti gli altri Ambiti nei quali il Monte dei Paschi svolge il "servizio di prenotazione", costituisce il mercato rilevante; il contribuente è tenuto, infatti, al pagamento dell'obbligo tributario al concessionario competente territorialmente e non può liberarsi eseguendo la prestazione nei confronti di altro concessionario o versando gli importi dovuti agli enti pubblici destinatari dei pagamenti (Stato o enti locali).

Il caso in esame, per quanto concerne i suoi effetti sulla concorrenza, riguarda pertanto una parte rilevante del territorio nazionale, tenuto anche conto del numero dei soggetti interessati ad usufruire della prestazione del "servizio di prenotazione".

### **5. La posizione dominante.**

Il Monte dei Paschi di Siena nell'ambito territoriale nel quale vengono riscossi i tributi ha un rapporto esclusivo che lo lega agli enti locali percettori delle imposte. Il concessionario è l'unico soggetto abilitato a raccogliere i versamenti effettuati dai contribuenti; il Monte dei Paschi, quale titolare della concessione, opera, pertanto, in regime di monopolio legale nell'ambito del mercato territoriale di riferimento precedentemente individuato.

Il "servizio di prenotazione", pur non essendo svolto dal concessionario in via diretta, è svolto dal Monte dei Paschi di Siena-banca il quale utilizza una distinta organizzazione nell'ambito del medesimo soggetto che effettua l'attività di riscossione. La posizione dominante derivante dal regime di monopolio in cui è svolta la riscossione dei tributi si riverbera sull'attività creditizia, tenuto conto della unicità delle decisioni gestionali concernenti l'espletamento della funzione pubblica e dei servizi accessori; tali decisioni sono adottate nell'ambito di un'unica persona giuridica.

In qualità di concessionario della riscossione dei tributi il Monte dei Paschi svolge una funzione di pubblico interesse distinta dall'attività creditizia; le diverse attività, soggette al rispetto di normative differenti, sono peraltro effettuate da un'unica persona giuridica.

Ne consegue che il Monte dei Paschi-banca è in posizione dominante rispetto alla possibilità di fornire modalità, accessorie e alternative al pagamento "per cassa" dei tributi; la scelta di accendere presso la filiale di zona del Montepaschi un conto corrente intestato alla concessione spetta agli stessi organi che governano e dirigono la gestione delle attività bancarie.

### **6. Le controdeduzioni dell'ente creditizio.**

I rappresentanti del Monte dei Paschi di Siena hanno fornito informazioni su richieste formulate nel corso dell'audizione del 5 maggio 1993; gli stessi hanno depositato, nella medesima occasione, una memoria contenente le affermazioni di seguito riportate, in relazione agli addebiti contestati con l'atto di avvio dell'istruttoria.

#### a) Monte dei Paschi di Siena in qualità di concessionario della riscossione.

Il Monte dei Paschi ha rilevato preliminarmente che, in qualità di concessionario della riscossione dei tributi, esso riveste natura pubblicistica ed è soggetto a norme apposite, ma non è un'entità distinta rispetto alla c.d. sezione banca.

Nello svolgimento dei compiti di concessionario, il Monte dei Paschi si attiene in modo esclusivo agli obblighi imposti al concessionario dalla legge e dalla convenzione; l'attività inerente "servizio di prenotazione", non compensata in modo specifico e non prevista espressamente dalla normativa, resta esterna al servizio di riscossione.

Pertanto, il Monte dei Paschi di Siena, nella sua attività di concessionario, dal settembre 1992 non svolge il "servizio di prenotazione" (tanto nei confronti dei propri clienti quanto delle banche corrispondenti).

#### b) Il Monte dei Paschi di Siena in qualità di ente creditizio.

Il "servizio di prenotazione" viene invece svolto dal Monte dei Paschi di Siena nell'ambito della sua ordinata attività di ente creditizio. Il Monte dei Paschi offre il "servizio di prenotazione" alle banche

corrispondenti, che possono accettarlo dopo averne valutato il costo. Il “servizio di prenotazione” è qualificato dal Monte dei Paschi come mandato conferito a una banca, che deve essere compensato da parte di chi ne beneficia.

Le banche corrispondenti possono eseguire il mandato conferito dalla propria clientela provvedendo, alle previste scadenze, a inviare un proprio incaricato alternativamente alla Sede della concessione o agli uffici postali, anche se tale sistema sarebbe antiquato e disagiata rispetto al pagamento dei tributi per il tramite della procedura meccanizzata predisposta dal Monte dei Paschi di Siena.

Conseguentemente, il Monte dei Paschi ha sostenuto che non sussisteva alcuna connessione tra la commissione richiesta e l'attività del concessionario, bensì che la commissione era dovuta a titolo di corrispettivo del mandato conferito al Monte dei Paschi-banca

\* \* \*

In data 26 agosto u.s., il Monte dei Paschi di Siena, nel corso dell'istruttoria, ha comunicato alla Banca d'Italia di aver deliberato l'abbandono delle procedure oggetto di accertamento concernenti il “servizio di prenotazione”.

#### **7. Le informazioni fornite dai concorrenti.**

Nel corso dell'istruttoria - anteriormente all'ultima comunicazione del 26 agosto del Monte dei Paschi - sono stati ascoltati i rappresentanti di altri enti creditizi corrispondenti, nella piazza di Perugia, del Monte dei Paschi di Siena.<sup>2</sup>

Dalle audizioni tenute e dalle informazioni fornite agli enti ascoltati è emerso che il “servizio di prenotazione” che è ora svolto dal Monte dei Paschi-banca è il medesimo che veniva prestato dal concessionario.

I rappresentanti degli enti creditizi hanno confermato l'avvenuto trasferimento del “servizio di prenotazione” dal Monte Paschi-concessionario al Monte Paschi-banca e hanno sottolineato la convenienza per il Monte dei Paschi di ricevere i pagamenti per il tramite del canale bancario sia per la completezza dei pagamenti effettuati dalle banche corrispondenti sia per il minor impiego di personale che la contabilizzazione dei pagamenti richiede rispetto al ricevimento dei pagamenti per cassa presso gli sportelli della concessione.

Inoltre, uno degli enti creditizi ha osservato che il breve preavviso tra la comunicazione di revoca del Monte dei Paschi di Siena e il trasferimento del “servizio prenotazione” ha reso materialmente impossibile avvertire la propria clientela.

Un ente creditizio ha rappresentato, inoltre, che in virtù del “servizio di prenotazione” svolto il Monte dei Paschi “può appropriarsi di informazioni - che potrebbero essere acquisite dal Monte dei Paschi di Siena solo a seguito di una stabile relazione contrattuale - relative alla clientela della banca stessa con rischio, per tale banca, di cattura e quindi di perdita della clientela stessa”, tenuto anche conto dei prezzi inferiori offerti ai propri correntisti per lo svolgimento del medesimo servizio.

E' stato infine osservato che il “servizio di prenotazione” può essere effettuato anche dalle banche che non svolgono, direttamente o per il tramite di società controllate o partecipate assieme ad altri soggetti anche non creditizi, l'attività di riscossione dei tributi in regime di concessione; in particolare, un ente creditizio ha osservato che la “So.Ri.T.”, concessionaria della riscossione nell'ambito “B” di Perugia, non fa alcuna differenza tra i pagamenti prenotati provenienti dalla clientela di istituti di credito diversi da quelli che partecipano al capitale della stessa “So.Ri.T.”.

#### **8. L'abuso di posizione dominante.**

In relazione alle risultanze emerse dall'indagine svolta e tenuto conto delle informazioni acquisite sia dal Monte dei Paschi sia dagli altri enti creditizi, la Banca d'Italia ha ritenuto che il Monte dei Paschi di Siena si trovi in posizione dominante nel mercato del “servizio di prenotazione”.

---

<sup>2</sup> Banca di Roma Spa  
Cassa di Risparmio di Perugia Spa  
Banca Nazionale del Lavoro Spa

Ciò posto, occorre valutare se i comportamenti del Monte dei Paschi di Siena abbiano dato luogo ad abusi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/90.

a) Trasferimento del servizio di prenotazione dei pagamenti in esclusiva al Monte dei Paschi-banca.

Il Monte dei Paschi di Siena-concessionario ha cessato il "servizio di prenotazione", trasferendolo, "in esclusiva", alla filiale di zona del Montepaschi.

Il Monte dei Paschi di Siena non riteneva di poter offrire alle banche corrispondenti la possibilità di svolgere esse stesse il "servizio di prenotazione"; nel corso dell'audizione del 5 maggio 1993 il rappresentante del Monte dei Paschi ha affermato che tale possibilità, pur se possibile in linea teorica, sarebbe ostacolata da motivi di riservatezza riguardanti i dati dei singoli contribuenti che sono a conoscenza del Monte dei Paschi di Siena in qualità di concessionario.

In realtà, non sembra esserci una stretta connessione tra dati collegati alle operazioni di pagamento di tributi e riservatezza delle informazioni patrimoniali riguardanti la clientela singolarmente considerata; in ogni caso, volendo considerare tali connessioni, si deve rilevare che, costituendo il Monte dei Paschi-banca un tramite indispensabile per il pagamento dei tributi effettuato con il "servizio di prenotazione", esso veniva a conoscenza di dati relativi alla clientela delle banche corrispondenti che sono per loro natura in possesso del concessionario solo al fine dello svolgimento di funzioni pubbliche.

Nel corso dell'audizione è stato chiesto al rappresentante del Monte dei Paschi di Siena se un ente creditizio diverso dal Monte dei Paschi possa accendere direttamente un conto corrente intestato al concessionario; il predetto rappresentante, nel ribadire le delineate perplessità in ordine ai profili di riservatezza ha affermato che, visto che il Montepaschi svolgeva direttamente il servizio di riscossione non sembrava ipotizzabile che il "servizio di prenotazione" offerto per il tramite dell'ente creditizio Montepaschi potesse essere prestato anche da un altro ente concorrente.

b) L'offerta del servizio alle altre banche.

Il Monte dei Paschi di Siena-concessionario ha comunicato unilateralmente alle banche corrispondenti la cessazione del "servizio di prenotazione", gravando l'esecuzione degli ordini di una commissione. Tale comportamento sotto il profilo temporale dell'avviso inviato ai corrispondenti, di fatto, ha reso impraticabile la tempestiva revoca delle prenotazioni effettuate dalla clientela delle aziende di credito corrispondenti per le prenotazioni dei pagamenti in scadenza nel mese di settembre 1992.

L'eventuale adesione alle mutate condizioni di offerta del "servizio di prenotazione", per le modalità con le quali è stata effettuata, non ha previsto la possibilità per le banche corrispondenti di negoziare tariffe differenti per l'esecuzione dell'incarico.

c) Applicazione di commissioni differenziate.

Con particolare riguardo all'importo della commissione applicata al servizio, si osserva che gli adempimenti ai quali è tenuto il Monte dei Paschi di Siena-banca coincidono con quelli che, anteriormente alla comunicazione dell'agosto 1992, venivano svolti direttamente al concessionario a titolo gratuito. Tali attività materiali comportano tra l'altro una riduzione dei costi operativi per il Monte dei Paschi rispetto al pagamento dei tributi effettuati per cassa, oltreché sensibili vantaggi pratici per i contribuenti. Inoltre, il Monte dei Paschi ha applicato alla propria clientela una commissione inferiore; anche le nuove commissioni, introdotte a partire dal mese di giugno 1993, applicate alla clientela delle banche corrispondenti, risultano superiori a quelle applicate alla propria clientela. La diversa determinazione degli importi delle commissioni non tiene conto di attività eventualmente diverse che il Monte dei Paschi-banca deve svolgere nei confronti dell'altrui clientela; la ragione del diverso trattamento risiede esclusivamente nel rapporto con i propri correntisti complessivamente considerato.

Potrebbe formularsi l'estrema ipotesi che alcuni clienti di altre banche potrebbero divenire clienti del Monte dei Paschi di Siena al solo scopo di utilizzare il "servizio di prenotazione" a un costo minore; in proposito va anche tenuto conto del fatto che il servizio di riscossione potrà avere un'ulteriore espansione e trovare applicazione anche al pagamento di altri tributi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la decisione di non accettare la prenotazione dei pagamenti dalla generalità degli enti creditizi, congiuntamente all'attribuzione in esclusiva da parte del Monte dei Paschi-concessionario al Monte dei Paschi-banca del "servizio di prenotazione", la conseguente richiesta alle banche corrispondenti, non negoziabile con riferimento ai contenuti e alle condizioni economiche, del pagamento di commissioni, sia nella misura fissa di lire 5.000 sia nelle misure modificate, non risultano giustificate e costituiscono infrazione all'art. 3 della legge n. 287/90.

### **9. Modifica del comportamento oggetto di valutazione comunicata dal Monte dei Paschi di Siena.**

Secondo la comunicazione pervenuta nel corso del procedimento il Monte dei Paschi di Siena cessa di svolgere il "servizio di prenotazione" con le modalità oggetto di valutazione. A causa di motivi di ordine tecnico la determinazione viene applicata in due fasi: a partire dalla scadenza di settembre 1993 il "servizio di prenotazione" viene prestato, dal Monte dei Paschi-banca, senza la percezione di alcuna commissione; successivamente, sarà in facoltà dei concessionari stipulare apposite convenzioni con le banche corrispondenti per la prestazione del "servizio di prenotazione". La risoluzione adottata appare idonea a risolvere le problematiche concorrenziali emerse nel corso dell'istruttoria. In particolare, essa ripristina le originarie condizioni di parità concorrenziale fra le banche corrispondenti.

La decisione adottata dal Monte dei Paschi di volontaria cessazione del comportamento sottoposto ad istruttoria rileva sia ai fini delle decisioni in merito all'istruttoria stessa sia in ordine ai profili sanzionatori ex art. 15 della legge n. 287/90.

### **10. Le conclusioni.**

Valutate le considerazioni esposte in precedenza, la Banca d'Italia ritiene che:

- è in facoltà del concessionario decidere se attivare o meno il "servizio di prenotazione"; qualora tale servizio sia attivato, esso deve essere reso disponibile per tutte le banche che ne facciano richiesta, senza l'applicazione di commissioni o altri oneri aggiuntivi;

- il comportamento tenuto dal Monte dei Paschi di Siena, consistente nell'attribuirsi in esclusiva il "servizio di prenotazione" dei pagamenti delle cartelle di riscossione dei tributi per conto della clientela di istituti di credito corrispondenti, ha costituito un'infrazione all'art. 3, lettere a) e b) della legge n. 287/90;

- l'applicazione alle banche corrispondenti di una commissione diversa da quella applicata alla propria clientela, anche negli importi successivamente modificati, ha costituito un'infrazione all'art. 3, lettera c), della legge n. 287/90;

- la cessazione del "servizio di prenotazione" da parte del Monte dei Paschi di Siena-banca e la facoltà per le singole concessioni di formalizzare direttamente accordi con le banche corrispondenti, deliberata dal Monte dei Paschi di Siena nel corso dell'istruttoria, con esecuzione successiva alla scadenza del mese di settembre 1993, appaiono rispettose dei rilievi emersi in corso di istruttoria.

Pertanto, la Banca d'Italia

DISPONE

- la chiusura dell'istruttoria in relazione ai profili di infrazione come sopra accertati;

- di non irrogare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della legge n. 287/90, vista la novità della materia e l'obiettiva complessità della questione e tenuto pure conto della limitata durata della violazione nonché del fatto che, a seguito della deliberazione adottata io data 26 agosto 1993, il Monte dei Paschi di Siena ha cessato il comportamento sottoposto a istruttoria.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA  
*A. Fazio*

\* \* \*